SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGIS ATURA ----

(N. 874)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, GIULIANO, BARBERA, PERITORE e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Applicazione delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457, al personale non insegnante di ruolo della scuola media

Onorevoli Senatori. — È noto che, per accedere alla carriera di concetto statale è necessario essere in possesso del diploma di scuola media secondaria.

In deroga a tale disposizione, in occasione dell'istituzione della scuola media unica, la legge 2 aprile 1968, n. 457, ha sancito che il personale di segreteria della soppressa scuola di avviamento professionale, fosse collocato nella carriera di concetto dello Stato, pur in possesso del solo diploma di scuola media inferiore.

La legge citata ha tuttavia determinato una grave ingiustizia nei confronti del personale di segreteria di ruolo che già prestava servizio presso la scuola media: detto personale, pur svolgendo mansioni analoghe a quelle dei segretari delle scuole di avviamento professionale e pur essendo in possesso di titolo di studio comunque non inferiore a quello dei colleghi della soppressa scuola di avviamento, si è visto scavalcare, in termini di carriera e di trattamento economico, senza avere possibilità di partecipare agli stessi benefici, pur continuando a svolgere le stesse mansioni e pur in possesso dello stesso titolo di studio dei colleghi collocati nella carriera di concetto.

Si tratta, evidentemente, di una ingiustizia immeritata che può essere facilmente sanata con l'estensione, al personale di segreteria proveniente dalla scuola media, delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 457, si applicano integralmente anche al personale di segreteria di ruolo nella cessata scuola media, in servizio con funzioni di segretario all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.